

### Art. 3

#### Riconoscimento della personalità giuridica.

1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui al successivo art. 5, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall'art. 4 della presente legge.
2. L'istanza di riconoscimento, redatta in carta da bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
  - a) copia autentica del verbale che autorizza il legale rappresentante ad avanzare l'istanza di riconoscimento;
  - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del C.C., da cui risultino esplicitamente le condizioni di cui all'art. 1, comma 2;
  - c) copia dei bilanci, consuntivi e preventivi, muniti degli estremi di approvazione;
  - d) *relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata di documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio con analitica esposizione della consistenza delle immobilizzazioni, dei crediti, dei debiti e della liquidità. Tale relazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente dell'organo di controllo, qualora esistente, può essere prodotta nella forma di perizia stragiudiziale. La perizia è obbligatoria nell'ipotesi di sussistenza fra le poste dell'attivo di immobilizzazioni immateriali. La relazione o l'eventuale perizia stragiudiziale devono comunque riferirsi a data anteriore non superiore a trenta giorni dalla data di istanza di riconoscimento.*
  - e) relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;
  - f) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, con l'espressa individuazione dei poteri di rappresentanza e l'indicazione dei relativi dati anagrafici e codici fiscali, nonché, per le associazioni, la dichiarazione della consistenza associativa;
  - g) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.
4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.
5. Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare:
  - a) *per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a € 10.000,00;*
  - b) *per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a € 50.000,00.*
6. Ai fini del comma precedente è necessario esibire una relazione sulla consistenza del patrimonio iniziale dell'ente tramite:

a) copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli;

b) *copia della relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.*

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso d'ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le Associazioni e le Fondazioni istituite sulla base di disposizioni speciali vengono iscritte nel registro previa conclusione favorevole del procedimento di cui al successivo art. 4 della presente legge.